

Pubblicato il 13/10/2016

N. 01967/2016 REG.PROV.COLL.  
N. 00311/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 311 del 2016, proposto da:

Associazione Italiana World Wide Fund For Nature (Wwf) Onlus Ong, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Calzone C.F. CLZNLN70A13F537D, con domicilio eletto presso Giovanna Diaco in Catanzaro, via Padre Antonio Da Olivadi ,15;

*contro*

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Benito Spanti C.F. SPNBNT50S30H224J, domiciliata in Catanzaro, Cittadella Regionale (Germaneto);

*nei confronti di*

Enel S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Mole' C.F. MLOMCL35S22H501P, Marcello Cardi C.F. CRDMCL63R18D708M, Teodoro Matteis , con

domicilio eletto presso Valerio Zimatore in Catanzaro, via Buccarelli, 49;

*per l'annullamento*

del decreto n. 13359 del 24/11/2015 del dirigente settore attività produttive, di autorizzazione unica riattivazione sezione II centrale termoelettrica del mercure nel comune di Laino Borgo

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria e di Enel S.p.A.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2016 la dott.ssa Germana Lo Sapia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, come da ultimo precisato anche dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 128 dell'1 giugno 2016, l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio è subordinato alla sussistenza dei presupposti di carattere generale, sanciti precisamente per la categoria soggettiva di riferimento del cittadino italiano, cui si aggiungono quelli, specifici, riferibili ai soli enti o associazioni (o allo straniero);

che detti presupposti di carattere generale sono rappresentati dal generale limite di reddito - indistintamente riferibile a tutti i soggetti che, in qualunque tipo di processo, intendano essere ammessi al beneficio - nonché dalla non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere (artt. 76 e 122 del d.P.R. n. 115 del 2002);

che, in particolare, l'art. 119 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 non implica l'ammissione tout court delle ONLUS al gratuito patrocinio, dovendo interpretarsi tale norma unitariamente alle altre disciplinanti la materia e quindi, nel senso che il trattamento di cui può godere il cittadino, persona fisica, è esteso anche ad enti ed associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica purché, però, rientrino nei parametri reddituali di cui all'art. 76 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, applicabili a tutte le ipotesi di patrocinio;

che il succitato art. 76 dispone, al comma 1, che può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41, e, al successivo comma 3, che, ai fini della determinazione di tale limite, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

Che, nel caso di specie, dalla documentazione fiscale disponibile al momento della presentazione del ricorso (Modello Unico 2015) emerge un reddito esente o detassato di € 193.413,00;

che non rilevano ai fini qui esaminati i risultati negativi di bilancio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)

Rigetta il reclamo.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Giovanni Iannini, Consigliere

Germana Lo Sapia, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Germana Lo Sapia**

**IL PRESIDENTE**  
**Vincenzo Salamone**

IL SEGRETARIO